

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE -**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Claudio Marangoni – Presidente -
Dott. Alessandra Dal Moro - Giudice Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

- attore -

SOCIETA MUTUATARIA SAS

- attore -

Contro

BANCA

- convenuto -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

SOCIETA MUTUATARIA SAS e SOCIA ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. OMISSIS/2014 con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto loro (oltre che alla sig. OMISSIS che non ha fatto opposizione) di pagare a BANCA la somma di € 132.429,56, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in ragione di un contratto di mutuo chirografario dell'importo complessivo di € 256.750,00.

Le opposenti hanno dedotto:

- il difetto di legittimazione passiva della Farmacia OMISSIS;
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;

Sentenza, Tribunale Milano, Dott. Claudio Marangoni n. 111 del 9 gennaio 2017

- l'illegittimità dell'addebito di somme in tesi non dovute perché derivanti "dalla illegittima applicazione di tassi ultralegali e/o usurari, da illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dalle altre commissioni eventualmente applicate".

Hanno, quindi, chiesto la revoca del decreto opposto, l'accertamento del diverso e minor credito eventualmente vantato da BANCA nei confronti delle due ingiunte e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., previa compensazione con quanto eventualmente risultasse a questa dovuto.

La BANCA ha contestato le ragioni dell'opposizione e ne ha richiesto il rigetto.

L'opposizione è infondata e va respinta.

1. priva di fondamento è anzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della SOCIETA MUTUATARIA SAS, perché parte opponente confonde la condizione dell'azione (legittimatio ad causam, qui sussistente in ragione dei fatti posti a fondamento della domanda che sono attribuiti anche alla SOCIETA MUTUATARIA SAS) con il fondamento della stessa, ovvero con l'effettiva l'imputabilità, in concreto, del debito oggetto di ingiunzione anche alla società in nome collettivo, imputabilità che l'opponente, appunto, contesta per il fatto che il contratto di mutuo da cui sorge l'obbligazione restitutoria sia stato sottoscritto da una sola delle due socie illimitatamente responsabili e titolari di poteri di amministrazione disgiunta con riguardo ad atti di ordinaria amministrazione;

2. anche nel merito, peraltro, detta contestazione dell'opponente SOCIETA MUTUATARIA SAS è infondata:

- il contratto di mutuo è stato sottoscritto, in nome e per conto della società, dalla signora omissis, all'epoca socio di maggioranza e amministratore della SOCIETA MUTUATARIA SAS (cfr. docc. 10 e 11 fasc. mon.);

- secondo lo statuto della SOCIETA MUTUATARIA SAS, solo gli atti di straordinaria amministrazione necessitano della firma congiunta dei soci amministratori;

- la stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa, non può essere considerato, come vorrebbe l'opponente, un atto di straordinaria amministrazione: sono atti ordinari di amministrazione in ambito societario, tutti quegli atti che rientrano nell'oggetto sociale e costituiscono strumenti del suo conseguimento, qualunque sia la loro rilevanza economica, o la loro natura, salvo specifiche limitazioni che vanno indicate in statuto; sicché può ritenersi eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all'oggetto sociale, ad es. l'atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell'ente e perciò "sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante" (Cass., 5 maggio 2004, n. 8538, in Foro it., 2005, I, 1827; conf., ex multis, Cass., 26 luglio 1998, n. 8472, in Foro it., 2000, I, 2938);

pertanto il contratto di mutuo chirografario di cui è causa, "DA DESTINARSI A RIMBORSO ANTICIPO FINANZIARIO", cioè volto a pagare un debito che la SOCIETA MUTUATARIA SAS aveva già contratto in precedenza con la Banca esponente (doc. 2 fasc. mon.), non è certo idoneo a modificare la struttura dell'ente o l'oggetto sociale, dato che il ricorso al credito rientra nella normale attività gestoria di un'impresa; tanto più nella specie, in considerazione della bassa capitalizzazione della società opponente (che registra

Sentenza, Tribunale Milano, Dott. Claudio Marangoni n. 111 del 9 gennaio 2017

conferimenti per € 10.061,96, doc. 11.) e del fatto che si tratta di un finanziamento chiesto e concesso onde rinegoziare un debito già sussistente e scaduto ed ottenere, quindi, anche una dilazione dell'obbligo di restituzione già sussistente;

peraltro la somma mutuata è stata accreditata sul conto corrente n. omissis, acceso presso l'agenzia omissis intestato alla SOCIETA' MUTUATARIA SAS (doc. 2 fasc. mon.), che, quindi, non solo l'ha ricevuta ed incassata, ma, ha inizialmente pagato nei termini prescritti le rate dovute (19 rate su 36 dovute, come risulta dal doc. 9 fasc. mon.), dando esecuzione a quanto contrattualmente pattuito senza obiettare alcunchè a proposito della validità dell'obbligazione (contestazione mossa solo a seguito dell'ingiunzione);

3. infondata è, altresì, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta: l'art. 50 T.U.B., infatti, sancisce che *“le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”*: condizioni queste tutte pienamente soddisfatte dal doc. 8, prodotto a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;

la produzione dell'estratto conto nella specie era condizione sufficiente, per ottenere la concessione del decreto ingiuntivo, salvo naturalmente l'onere di completare la prova nel giudizio ordinario di cognizione a fronte dell'eventuale opposizione;

peraltro nella specie del credito azionato in via monitoria, la Banca ha prodotto (doc 2 fasc. mon) il contratto di mutuo chirografario con il relativo piano di ammortamento, nonché l'estratto relativo al rapporto azionato in via monitoria, contenente l'analitica indicazione delle rate non pagate, del residuo capitale e degli interessi applicati (doc. 8 fasc. mon);

sussiste quindi prova piena dell'origine del credito azionato in via monitoria ed anche del suo ammontare;

4. invero va rilevato che è del tutto generica la contestazione che le parti opponenti muovono in termini di *“incongruità degli importi addebitati”* poiché derivanti dalla *“applicazione di tassi ultralegali e/o usurari, dalle competenze non dovute, e altresì derivanti dalla illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dalle altre commissioni eventualmente applicate”*;

premesso che non si comprende cosa c'entri la doglianza relativa alla illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, del tutto inconferente nella specie ove non si tratta di determinare il corretto saldo negativo di un rapporto di conto corrente che non prevede alcuna chiusura contabile periodica, si osserva :

- i tassi applicati al mutuo sono stati pattuiti tra le parti;
- la asserita usurarietà non trova alcun supporto anche solo indiziario dato che il tasso pattuito, pari allo 8,54378%, è ben al di sotto del tasso soglia di periodo che, secondo la stessa parte opponente era del 17,70%;
- le spese e le competenze risultano specificatamente pattuite (pp. 2 e 3 del contratto, doc. 2 fasc. mon.);

5. infondate sono altresì le ulteriori seguenti censure che parte opponente muove al contratto:

Sentenza, Tribunale Milano, Dott. Claudio Marangoni n. 111 del 9 gennaio 2017

a. utilizzo del parametro EURIBOR in violazione della norme antitrust: parte opponente illustra le modalità di calcolo del predetto tasso, per poi concludere che la modalità stessa di determinazione dell'EURIBOR sarebbe frutto di un "accordo tra le banche" incompatibile con la normativa Antitrust (art. 2 L. 287/901);

la censura è infondata;

l'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell'eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un "accordo" tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato; di siffatti accordi parte opponente, peraltro, non ha dato alcuna prova;

b. gli interessi di mora sarebbero stati calcolati sull'intero residuo mutuo; la censura risulta infondata, frutto di un'affermazione priva di alcun riscontro: dai documenti in atti (cfr. doc. 8 fasc. mon.) risulta che la Banca ha richiesto il pagamento solo del capitale residuo e delle rate arretrate; gli interessi di mora sono stati applicati, legittimamente, in relazione alla sorte capitale.

c. mancanza di indicazione del tipo di ammortamento, e indeterminatezza delle modalità di calcolo delle rate; anche tale doglianza appare infondata alla luce dei documenti, dai quali emerge che tanto l'ammontare delle rate quanto il tipo di rateazione erano state regolarmente pattuite tra le parti, che hanno pattuito un piano di ammortamento "speciale, con quote di capitale annue e quote di interessi mensili/trimestrali"; il piano di ammortamento, con la specifica indicazione della composizione delle rate è stato, peraltro, sottoscritto dalla società opponente (cfr. doc. 2);

d. la pretesa nullità del contratto per difetto di causa (sollevata dal socio illimitatamente responsabile, la sig.ra omissis) è del tutto inammissibile, oltre che infondata: invero

a) si tratta di contestazione introdotta in causa solo con la conclusionale,

b) risulta documentalmente che il finanziamento è stato erogato ed incassato, determinando (violazione che ha determinato la competenza funzionale di questa Sezione specializzata in materia di impresa (Sezione A) in ragione della competenza ormai esclusiva ad essa assegnata dall'art. 3 del D.Lgs. 168/03, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 1/12 per tutti gli illeciti antitrust, siano essi di estensione comunitaria che fondati sulla legislazione nazionale) altro sarebbe se le c.d. banche di riferimento non comunicassero in maniera libera il tasso di interesse che sono disponibili a praticare nelle transazioni finanziarie, ma si accordassero nel riferire all' Agenzia incaricata del calcolo parametri oggetto di intervenuti accordi: in tal caso si potrebbero profilare in astratto gli estremi per l'applicazione dell'art. 2 della L. 187/1990 secondo cui "sono vietate le intese fra imprese che hanno ad oggetto o quale effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali", con conseguente nullità dell'intesa; ma detta astratta prospettazione (qui comunque non allegata) richiederebbe comunque fosse assolto l'onere probatorio relativo alla sussistenza di un'intesa in siffatto termini tra le banche di riferimento (o alcune di esse).

La stessa Autorità Antitrust dell'Unione Europea, risulta allo stato – da notizie di stampa – nutra unicamente dei sospetti sulla esistenza di un cartello finalizzato a manipolare il tasso in questione.

Sentenza, Tribunale Milano, Dott. Claudio Marangoni n. 111 del 9 gennaio 2017

l'insorgenza dell'obbligo di restituzione in perfetta aderenza alla causa del mutuo; altro, invero è il motivo del finanziamento, ovvero il rimborso di un anticipo finanziario;

la 'causa' di siffatta erogazione resta, quindi, quella perfettamente lecita del contratto di mutuo, ovvero quella di trasferire la proprietà di una somma con obbligo del mutuatario di restituire il *tantundem* con gli interessi (come, del resto, lecito è anche il 'motivo' sopra illustrato, volto a consentire la dilazione della restituzione di un debito scaduto che, diversamente, sarebbe stato immediatamente esigibile, con evidenti ripercussioni sull'operatività aziendale;

in ogni caso l'assenza o la nullità del titolo dell'erogazione della somma prestata non farebbe certo venir meno l'obbligo in capo al mutuatario di restituire quanto pacificamente ricevuto;

e. infine infondato -oltre che nuovo ed inammissibile - è altresì l'argomento con cui l'opponente sostiene che l'oggetto di detto finanziamento sarebbe stato ab origine impossibile poichè la Banca esponente avrebbe concesso il mutuo richiesto dalla Farmacia nonostante sapesse che la società debitrice non sarebbe mai stata in grado di far fronte alle proprie obbligazioni: anche a prescindere da tale ipotetica consapevolezza (che comunque pare irragionevole attribuire alla banca che ha erogato una somma ulteriore, dilatando la scadenza di un'obbligazione già sussistente) in diritto si tratta di tesi del tutto infondata, poichè l'oggetto del contratto non è la 'restituzione' ma la somma di denaro prestata.

Le spese seguono la soccombenza sicchè le opposenti vanno condannate in solido fra loro a rifondere quelle sopportate da parte opposta che si liquidano, in considerazione delle tariffe e dell'impegno difensivo profuso, in euro 13.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

Va invece respinta in assenza dei presupposti della responsabilità aggravata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata in via riconvenzionale da BANCA

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, così provvede,

1. respinge l'opposizione proposta da Farmacia omissis e dal socio illimitatamente responsabile e dalla signora omissis e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. omissis/2014 emesso dal Tribunale di Milano il 15.1.2014;

2. condanna Farmacia omissis e la signora omissis in solido fra loro a rifondere in favore di Banca le spese di lite liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

Milano così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2016

Il Presidente
Dott. Claudio Marangoni
Il Giudice Relatore Estensore
Dott. Alessandra Dal Moro

Sentenza, Tribunale Milano, Dott. Claudio Marangoni n. 111 del 9 gennaio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS